



## **COMUNE DI MONTE SAN SAVINO**

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino  
Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076  
Web: [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) E-mail: [commercio@citymonte.it](mailto:commercio@citymonte.it)  
C.F. e P.I. 00272160516

---

5° Settore – 2° Servizio Commercio E Attività Produttive

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'EFFETTUAZIONE DELLE  
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI  
(D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430)**

**Delibera Consiglio Comunale 30 marzo 2006 n. 6**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE  
DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI  
(D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430)**

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Ambito di applicazione
- Articolo 4 – Adempimenti dei promotori
- Articolo 5 – Modalità di svolgimento
- Articolo 6 – Estrazione e chiusura delle operazioni
- Articolo 7 – Adempimenti successivi
- Articolo 8 – Controlli
- Articolo 9 – Sanzioni
- Articolo 10 – Entrata in vigore

## Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa propria dell'Ente, disciplina lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

## Articolo 2 - Definizioni

1. Per manifestazioni di sorte locali si intendono:

### **a) per lotteria**

la manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,68 (€: 100.000.000) e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

### **b) per tombola**

la manifestazione di sorte locale effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42 (€: 25.000.000);

### **c) per pesca o banco di beneficenza**

la manifestazione di sorte locale effettuata con vendita di biglietti, che per l'organizzazione non si presta all'emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. La pesca o banco di beneficenza è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,68 (€: 100.000.000);

### **d) per riffa**

una lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto;

### **e) per ambito familiare e privato**

tutti gli spazi ove vige l'inviolabilità del domicilio, garantita dall'articolo 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;

### **f) per tombola con fine ludico**

la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico, consistente in denaro od altra utilità economicamente valutabile. Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio non devono superare, complessivamente il valore di € 50,00 e il ricavato della tombola non deve eccedere la somma di € 100,00;

## Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni di sorte locale possono essere promosse e dirette, per far fronte a proprie esigenze finanziarie, solo da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, e dalle Onlus.

2. Le disposizioni previste dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, non si applicano alle manifestazioni di sorte locale organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

3. Parimenti il presente regolamento non si applica per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, ed organizzate con fini ludici.

#### **Articolo 4 – Adempimenti dei promotori**

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori individuati dall'articolo 13, comma 1, lettera a) e dei partiti o movimenti politici per le manifestazioni di sorte locale svolte fuori dell'ambito della manifestazione locale da essi organizzata, devono inviare una comunicazione, in forma scritta, almeno trenta giorni prima al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione, utilizzando se possibile apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:

**a) per le lotterie:**

- il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

**b) per le tombole:**

- il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;  
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale di Arezzo (c.c.p. n. 1529), o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

4. Prima di dar corso alla comunicazione al Prefetto e al Sindaco, gli organizzatori, ai sensi dell'articolo 39, comma 13-quater del D.L. 30/9/2003, n. 269 convertito con modificazioni con Legge n. 326/2003, devono inviare una autonoma comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità da essa stabilite. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'A.A.M.S., si intende comunque rilasciato il nulla-osta. Entro lo stesso termine la stessa Amministrazione può espressamente subordinare il nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle manifestazioni predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservate allo Stato.

5. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate al Prefetto e al Sindaco in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

#### **Articolo 5 – Modalità di svolgimento**

1. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica. Le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono obbligatoriamente indicati:

a) gli estremi della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) il programma della lotteria e della tombola;

- c) le finalità che ne motivano lo svolgimento;
  - d) la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
2. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco. Di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.
  3. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

### **Articolo 6 – Estrazione e chiusura delle operazioni**

1. L'estrazione della lotteria e della tombola è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto a cura dell'organizzatore apposito verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al predetto incaricato.
2. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
3. Gli incaricati sono nominati dal Sindaco con apposito provvedimento.
4. Incaricato del Sindaco può essere:
  - a) un soggetto, anche dipendente dell'Amministrazione, individuato all'interno di un gruppo di più persone;
  - b) un soggetto esterno individuato specificamente, anche dietro segnalazione dell'organizzatore di persona comunque disponibile e ritenuta affidabile, quando la ripetitività dell'evento è superiore a 15 estrazioni annuali, e comunque allorché in relazione alla tipologia di manifestazione lo si ritenga opportuno.
5. Le spese per il predetto incarico, forfettariamente assunte in una somma pari a Euro 70,00, sono a totale carico dell'organizzazione e vanno versate su apposito conto corrente intestato al Comune di Monte San Savino almeno entro una settimana dalla tombola o lotteria. Qualora nel corso della serata si prevedano più estrazioni, per ciascuna estrazione aggiuntiva deve essere versata, con il medesimo bollettino, una somma pari al 10% della cifra base fino ad un massimo del 30%. Qualora la richiesta sia per una serie di serate, e comunque superiore a una, il versamento va fatto cumulativo. Copia del bollettino è comunque allegato alla comunicazione di attività.
6. Quanto previsto al precedente comma non si applica alle pesche ed ai banchi di beneficenza, qualora la chiusura delle operazioni avvenga in orario d'ufficio del dipendente incaricato e precedentemente concordato.
7. Nessun spesa è a carico dell'organizzazione se l'incaricato è nominato secondo quanto previsto alla lettera b) del quarto comma.
8. Agli incaricati nominati dal Sindaco di cui al quarto comma lettera a) viene corrisposto, a titolo di ristoro per il disagio, l'impegno e la responsabilità assunta, una somma pari a quella introitata ai sensi del quinto comma. La somma viene corrisposta con cadenza semestrale.

### **Articolo 7 – Adempimenti successivi**

1. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione.
2. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

3. Se l'incaricato non è dipendente dell'Amministrazione la cauzione è svincolata dal medesimo ma la documentazione è comunque consegnata all'ufficio comunale competente per il procedimento.

### **Articolo 8 - Controlli**

1. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a) delle condizioni previste dal regolamento adottato con D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430;  
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

2. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Articolo 9 – Sanzioni**

1. 1. Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001 le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

2. Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Al fine di applicare la disposizione dell'articolo 113-bis, comma 1, secondo periodo, del R.D.L. 19/10/1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla Legge 5/6/1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della Legge 27/12/1997, n. 449 che testualmente recita: "La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore", si deve intendere:

a) per "operazione circoscritta a poche persone" la manifestazione rivolta ad un pubblico non superiore alle 100 persone;

b) per "premio di scarso valore", il premio che non superi il valore di euro 100,00; detto premio deve consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe;

### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.